D.G. Ambiente e clima

D.d.u.o. 12 luglio 2021 - n. 9465
Rilascio del provvedimento autorizzatorio unico regionale ai sensi dell'art. 27 bis del d.lgs. 152/2006. Progetto di variante del programma integrato di intervento Montecity – Rogoredo nonché opere e attività connesse, da realizzare in comune di Milano. Proponenti: Milano Santa Giulia s.p.a.; Esselunga s.p.a. [rif. nel sistema informativo regionale «S.I.L.V.I.A»: VIA1135-RL]

IL DIRIGENTE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA
VALUTAZIONI E AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI

Visti:

- la l. 7 agosto 1990, n. 241, «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di accesso ai documenti amministrativi» e in particolare gli artt. 14, comma 4, 14-ter e 14-quater;
- il d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, «Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali»;
- il d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, «Norme in materia ambientale», con specifico riferimento alla Parte Seconda, Titolo III;
- la l.r. 7 luglio 2008, n. 20, «Testo unico delle Leggi Regionali in materia di organizzazione e personale»;
- la l.r. 2 febbraio 2010, n. 5, «Norme in materia di Valutazione d'Impatto Ambientale»;
- il r.r. 25 marzo 2020, n. 2, «Disciplina delle modalità di attuazione e applicazione delle disposizioni in materia di VIA e di verifica di assoggettabilità a VIA ai sensi della l.r. 5/2010 e delle relative modifiche e integrazioni. Abrogazione del r.r. 5/2011»;
- la d.g.r. 15 maggio 2019, n. 1631, «IV Provvedimento Organizzativo 2019»;

Visti, altresì:

- il regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 «Approvazione del testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e sugli impianti elettrici» concernente norme sulle derivazioni e sulle autorizzazioni delle acque pubbliche e successive modificazioni;
- il d.lgs. 31 Marzo 1998, n. 112 «Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59»;
- il r.r. 24 marzo 2006, n. 2, avente ad oggetto «Disciplina dell'uso delle acque superficiali e sotterranee, dell'utilizzo delle acque a uso domestico, del risparmio idrico e del riutilizzo dell'acqua in attuazione dell'articolo 52, comma 1, lettera c) della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26»;
- la l.r. del 12 dicembre 2003, n. 26 e s.m.i. «Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale, norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche» ed in particolare il titolo V recante: «Disciplina delle risorse idriche»;
- la l.r. 5 gennaio 2000, n. 1 »Riordino del sistema delle autonomie in Lombardia. Attuazione del D.Lgs 31 Marzo 1998, n. 112»;
- la l.r. 14 luglio 2003, n. 10 «Riordino delle disposizioni legislative regionali in materia tributaria – Testo unico della disciplina dei tributi regionali» e ss.mm.ii.;
- il d.p.c.m. del 12 ottobre 2000, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 22 febbraio 2001, relativo alla individuazione dei beni e delle risorse finanziarie, umane strumentali ed organizzative da trasferire alle Regioni e agli Enti Locali in attuazione del d.lgs. 112/1998 e dalla cui data di pubblicazione decorre l'effettivo esercizio da parte della Regione Lombardia delle funzioni conferite per effetto del citato d.lgs. 112/1998;
- l'art. 6 della l.r. 29 giugno 2009, n. 10 «Disposizioni in materia di ambiente e servizi di interesse economico generale - Collegato ordinamentale»;
- la l.r. 1 febbraio 2012, n. 1 «Riordino normativo in materia di procedimento amministrativo, diritto di accesso ai documenti amministrativi, semplificazione amministrativa, potere sostitutivo e potestà sanzionatoria»;
- la l.r. 10 novembre 2015, n. 38 «Legge di semplificazione 2015 - Ambiti economico, sociale e territoriale»;
- il regio decreto n. 523 del 25 luglio 1904 «Testo unico sulle opere idrauliche»;
- la l.r. 15 marzo 2016, n. 4 «Revisione della normativa regionale in materia di difesa del suolo, di prevenzione e mitigazione del rischio idrogeologico e di gestione dei corsi d'acqua»;
- la l.r. 11 marzo 2005, n. 12 «Legge per il governo del territorio»;
- l.r. 29 novembre 2019, n. 19 «Disciplina della programmazione negoziata di interesse regionale»;
- il d.p.r. 11 luglio 1980, n. 753 «Nuove norme in materia di polizia, sicurezza e regolarità dell'esercizio delle ferrovie e di altri servizi di trasporto»
- il d.p.r. 6 giugno 2001, n. 380 «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia»;
- il d.lgs. 31 marzo 1998, n. 114 «Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'art. 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59»
- la d.g.r. X/1193 del 20 dicembre 2013, recante «Disposizioni attuative finalizzate alla valutazione delle istanze per l'autorizzazione all'apertura o alla modificazione delle grandi strutture di vendita conseguenti alla d.c.r. 12 novembre 2013 n. X/187 'Nuove linee per lo sviluppo delle imprese del settore commerciale'»;
- la d.g.r. XI/4023 del 14 dicembre 2020, recante «Disposizioni per il funzionamento degli osservatori ambientali regionali, in attuazione dell'art. 8 comma 2 lettera b) della l.r. 5/2010 «Norme in materia di Valutazione di Impatto Ambientale»»;
- la l.r. n. 20/2020 recante «Ulteriori misure di semplificazione e riduzione degli oneri amministrativi per la ripresa socio-economica del territorio lombardo»
- la d.g.r. XI/4063 del 21 dicembre 2020, recante «Indicazione delle modalità per l'espressione della posizione univoca e vincolante del Rappresentante Unico della Regione (RUR) nelle Conferenze di Servizi per l'autorizzazione all'apertura o alla modifica delle Grandi Strutture di vendita sottoposte a VIA regionale nonché definizione dei criteri e delle modalità per l'affiancamento al RUR del Dirigente regionale competente in materia di Commercio, ai sensi dell'articolo 6, comma 21 bis, della l.r. 6/2010, in attuazione dell'articolo 4, comma 3, della l.r. 20/2020»;

Richiamati:

- il Programma di Tutela e Uso delle Acque – PTUA, approvato con Delibera di Giunta Regionale del 31 luglio 2017, n. 6990, che costituisce la revisione del precedente PTUA 2006 approvato con deliberazione n. 2244 del 29 marzo 2006.
- il Piano di Gestione del Distretto Idrografico del Fiume Po adottato con Deliberazione del Comitato Istituzionale dell'Autorità di bacino del Fiume Po il 3 marzo 2016;
- il Piano del Bilancio Idrico dell'Autorità di Bacino del Fiume Po adottato dal Comitato Istituzionale con deliberazione n. 8 in data 7 dicembre 2016;
- la d.g.r. n. XI/2122 del 9 settembre 2019 e successiva d.g.r. n. XI/2583 del 2 dicembre 2019 di approvazione del Bilancio Idrico Regionale;
- la Direttiva dell'Autorità di Bacino del Fiume Po 3/2017 del 14 dicembre 2017, per la valutazione del rischio ambientale connesso alle derivazioni idriche;
- la d.g.r. 18 dicembre 2017 - n. X/7581 «Aggiornamento della d.g.r. 23 ottobre 2015 – n. X/4229 e ss.mm.ii. «Riordino dei reticoli idrici di Regione Lombardia e revisione dei canoni di polizia idraulica» e determinazione della percentuale di riduzione dei canoni di polizia idraulica (attuazione della legge regionale 15 marzo 2016, n. 4, art. 13, comma 4)»;
- la d.g.r. 24 ottobre 2018 - n. XI/698 «Aggiornamento della d.g.r. 18 dicembre 2017 n. X/7581 in merito ai canoni regionali di concessione di polizia idraulica per l'anno 2019 in applicazione dell'art. 6 della l.r. 29 giugno 2009 n. 10 (Allegato F) e alle linee guida di polizia idraulica (Allegato E)»;
- la d.g.r. 8 febbraio 2017 - n. X/6203 «Legge Regionale 10 Novembre 2015, n. 38 e d.lgs. 3 Aprile 2006, n. 152 – Approvazione delle modalità realizzative e dei contenuti delle indagini preventive previste dalla l.r. 38/2015 ai fini del rilascio dell'autorizzazione allo scarico in falda di acque sotterranee prelevate per scambio termico tramite pompa di calore»;

Visti:

- la deliberazione di giunta regionale d.g.r. n. XI/4699 del 14 maggio 2021 di «Approvazione dell'ipotesi di Atto integrativo all'Accordo di Programma promosso dal Sindaco del Comune di Milano (MI) per l'attuazione, ai sensi dell'art. 92 della l.r. 12/05, del Programma Integrato di Intervento (PII), finalizzato alla riqualificazione di un ambito industriale dismesso denominato «Montecity-Rogoredo»»;
- la deliberazione del consiglio comunale n. 42 del 27 maggio 2021 avente ad oggetto «Ratifica, ai sensi dell'art. 34 del

d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e dell'art. 6, comma 11, della l.r. 14 marzo 2003 n. 2, dell'adesione del Comune di Milano all'Atto integrativo dell'Accordo di Programma denominato «Montecity – Rogoredo» sottoscritto il 4 giugno 2004 tra Regione Lombardia e Comune di Milano»;

- il decreto del presidente della giunta regionale d.p.g.r. n. 777 del 08 giugno 2021 recante «Approvazione ai sensi dell'art. 34 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, dell'art. 7, commi 5 e 6, della l.r. 29 novembre 2019, n. 19 e dell'art. 6, comma 8, della l.r. 14 marzo 2003 n. 2, dell'Atto Integrativo dell'Accordo di Programma per l'attuazione, ai sensi dell'art 92 della l.r.12/05, del Programma Integrato di Intervento (PII), finalizzato alla riqualificazione di un ambito industriale dismesso denominato «Montecity-Rogoredo»»;

Premesso che, in relazione al regime urbanistico delle aree di intervento oggetto del presente provvedimento:

- l'Accordo di Programma, promosso da parte del Sindaco di Milano ed al quale Regione Lombardia ha aderito con d.g.r. n. 7/10560 del 4 ottobre 2002, è stato sottoscritto in data 4 giugno 2004 e l'adesione del Sindaco all'Accordo veniva ratificata dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 37 del 5 luglio 2004; con decreto n. 13322 del 28 luglio 2004 da parte dell'Assessore al Territorio e Urbanistica della Regione Lombardia, pubblicato sul B.U.R.L. n. 34/2004, l'Accordo di Programma veniva definitivamente approvato, determinando i conseguenti effetti di Variante urbanistica, mentre la sua durata veniva stabilita in dieci anni dalla data di stipulazione della Convenzione attuativa del Programma Integrato di Intervento, poi sottoscritta in data 16 marzo 2005;
- il Collegio di Vigilanza dell'Accordo nella seduta del 21 dicembre 2016 ha disposto «la promozione dell'Atto Integrativo all'Accordo di Programma» nonché «l'avvio del procedimento di variante urbanistica e delle procedure collegate», ai sensi dell'art. 6 comma 12 della l.r. n. 2/2003; con deliberazione della Giunta comunale n. 1511 dell'8 settembre 2017, l'Amministrazione Comunale ha approvato le linee di indirizzo per l'avvio del procedimento finalizzato alla successiva promozione, a cura del Sindaco, dell'Atto Integrativo dell'Accordo di Programma sottoscritto in data 04 giugno 2004, avviando, al contempo, il procedimento di Valutazione Ambientale Strategica; l'Atto Integrativo dell'Accordo di Programma è stato promosso con lettera del 19 ottobre 2017 da parte del Sindaco di Milano. Con deliberazione n. X/7359 del 13 novembre 2017 la Giunta Regionale ha stabilito di partecipare al procedimento di approvazione dell'Atto Integrativo dell'Accordo;
- la proposta definitiva di Programma Integrato di Intervento comportante Variante urbanistica, unitamente al Rapporto Ambientale e alla Sintesi non Tecnica è stata presentata dall'operatore il 21 novembre 2019; con determinazione dirigenziale n. 5487 del 5 agosto 2020 l'Autorità Competente nel procedimento V.A.S. del Comune di Milano ha formulato parere motivato positivo con condizioni circa la compatibilità ambientale della proposta di Variante;
- con il summenzionato decreto del Presidente della giunta regionale d.p.g.r. n. 777 dell'8 giugno 2021 è stato, infine, approvato, ai sensi dell'art. 34 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, dell'art. 7, commi 5 e 6, della l.r. 29 novembre 2019, n. 19 e dell'art. 6, comma 8, della l.r. 14 marzo 2003 n. 2, l'Atto Integrativo dell'Accordo di Programma per l'attuazione, ai sensi dell'art 92 della l.r.12/05, del Programma Integrato di Intervento (PII), finalizzato alla riqualificazione dell'ambito industriale dismesso denominato «Montecity-Rogoredo»;

Preso atto che:

- in data 15 ottobre 2020 (nota in atti regionali prot. T1.2020.45437), è stata depositata presso l'U.O. Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali della Direzione Generale Ambiente e Clima (nel seguito «Autorità Competente – A.C. V.I.A.») da parte delle Società Milano Santa Giulia s.p.a. ed Esselunga s.p.a. (nel seguito «Proponenti»), istanza finalizzata all'avvio del procedimento per il rilascio del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (nel seguito «P.A.U.R.») ai sensi dell'art. 27 – bis del d.lgs. 152/2006, per la realizzazione ed esercizio del «Progetto di Variante del Programma Integrato di Intervento Montecity – Rogoredo nonché opere e attività connesse, da realizzare in Comune di Milano»;
- i Proponenti hanno depositato la documentazione relativa alla Variante del PII ed opere connesse e studio di impatto ambientale (SIA), finalizzati alla pronuncia di compatibilità ambientale dell'opera da acquisire nell'ambito della conferenza di servizi decisoria ex art. 27 bis del d.lgs.152/2006; la documentazione tecnica ha compreso, inoltre, gli elaborati tecnico-specialistici e le relazioni tecniche riguardanti le autorizzazioni ricomprese nel PAUR (autorizzazioni commerciali, concessione grande derivazione, autorizzazioni scarichi in corpo idrico superficiale e restituzione in pozzi di resa delle acque di falda, linea tranviaria) nonché la valutazione – sia singolarmente che in termini di effetti cumulativi – della realizzazione/costruzione e dell'esercizio di tutti gli interventi e le opere, ivi comprese quelle connesse, ancorché non specificatamente riconducibili alle categorie di cui alla Parte II del d.lgs. 152/2006, quali gli interventi di riordino locale della viabilità secondaria senza interessamento di asse autostradale o opere in Legge Obiettivo di interesse statale, rappresentate rispettivamente dal progetto di adeguamento dello «Svincolo Mecenate» della A51 «Tangenziale Est» e dal «Lotto 2» del prolungamento della ex S.S.415 «Paullese»; infine, nell'ambito delle medesime considerazioni circa il cumulo degli impatti, sono state altresì considerate le attività previste dal Progetto Operativo di Bonifica, la cui attuazione costituisce presupposto all'attuazione delle previsioni del P.I.I. oggetto della presente istruttoria e le cui attività, previste per stralci successivi, vengono svolte in sovrapposizione temporale ed i cui impatti ambientali sono stati valutati dalla Competente Città Metropolitana di Milano, nell'ambito del procedimento conclusosi positivamente con Decreto Dirigenziale n. 1816 del 1° marzo 2021;
- la Variante di PII prevede la realizzazione di un nuovo quartiere cittadino progettato secondo protocollo LEED Neighborhood Development, servito da impianti geotermici a basso consumo energetico, caratterizzato dalla presenza di importanti servizi di carattere metropolitano, con una forte integrazione di funzioni diverse tra edilizia residenziale, uffici, esercizi commerciali e servizi; il quartiere sarà servito da un quadro infrastrutturale complesso che prevede il rafforzamento del sistema viario interno e dei percorsi ciclopedonali riservati all'utenza debole, e tessuti di verde in grado di interconnettere gli spazi abitativi con il sistema degli spazi aperti pubblici, un agevole collegamento al sistema tangenziale e degli assi di grande scorrimento, puntando al potenziamento del sistema del trasporto pubblico (nuova linea tranviaria); un grande parco urbano, con spazi attrezzati per lo sport e il tempo libero e la realizzazione di funzioni attrattive, quali: il Museo per Bambini, una seconda sede del Conservatorio di musica Giuseppe Verdi, un'Arena per eventi e un'area commerciale di nuova generazione, completano la proposta progettuale;
  - il progetto in questione prevede le seguenti categorie d'opera:
    - Progetto di variante del P.I.I. Montecity – Rogoredo, di cui al punto 8, lett. t) dell'All. B alla l.r. 5/2010: «*Modifiche o estensioni di progetti di cui all'allegato A o all'allegato B già autorizzati, realizzati o in fase di realizzazione, che possono avere notevoli ripercussioni negative sull'ambiente*», e, nella fattispecie, di progetti di cui al punto 7, lett. b1) dell'All. B alla l.r. 5/2010: «*Progetti di sviluppo di aree urbane, nuove o in estensione, interessanti superfici superiori ai 40 ettari all'esterno del tessuto urbano consolidato così come definito dal piano delle regole di cui all'articolo 10 della l.r. 12/2005; progetti di riassetto o sviluppo di aree urbane all'interno di aree urbane esistenti che interessano superfici superiori ai 10 ettari all'interno del tessuto urbano consolidato così come definito dal piano delle regole di cui all'articolo 10 della l.r. 12/2005*»; Verifica di assoggettabilità a V.I.A. di competenza Regionale;
    - Progetto di un campo pozzi di presa e di restituzione di acqua di falda a scopo energetico di portata di picco complessiva superiore a 100 l/s, di cui alla lett. b2) dell'All. A alla l.r. 5/2010: «*Utilizzo di acque sotterranee, escluse le acque minerali e termali, nei casi in cui la derivazione superi i 100 litri al minuto secondo, comprese le trivellazioni finalizzate alla ricerca per la derivazione delle acque sotterranee sopra tale soglia dimensionale. (Grandi derivazioni di cui al Regolamento Regionale 24 marzo 2006, n. 2 «Disciplina dell'uso delle acque superficiali e sotterranee, dell'utilizzo delle acque a uso domestico, del risparmio idrico e del riutilizzo dell'acqua in attuazione dell'articolo 52, comma 1, lettera c) della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26»)*»; Valutazione di Impatto Ambientale di competenza Regionale;
    - Progetto di una linea tramviaria di superficie della lunghezza complessiva di circa 5,7 km, di cui al punto 7, lett. l) dell'All. B alla l.r. 5/2010: «*Sistemi di trasporto a*

guida vincolata (tramvie e metropolitane) funicolari o linee simili di tipo particolare, esclusivamente o principalmente adibite al trasporto di passeggeri»; Verifica di assoggettabilità a V.I.A. di competenza Provinciale;

– Grande struttura di vendita di titolarità di Milano Santa Giulia s.p.a., con S.d.V. pari a 28.000 m2, di cui al punto 7, lett. b3) dell'All. B alla l.r. 5/2010: «Costruzione di grandi strutture di vendita, di cui al d.lgs. n. 114/1998, con S.d.V. superiori a 15.000 mq.»; Verifica di assoggettabilità a V.I.A. di competenza Regionale;

– Grande struttura di vendita di titolarità di Esselunga con S.d.V. pari a 10.000 m2, da localizzare nella U.C.P. n. 21D, di cui al punto 7, lett. b7) dell'All. B alla l.r. 5/2010: «Costruzione di centri commerciali di cui al d.lgs. 114/1998 con superficie di vendita superiore a 1.500 mq nei comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti o con su*perficie di vendita superiore a 2.500 mq nei comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti*»; Verifica di assoggettabilità a V.I.A. di competenza Regionale.

- per quanto sopra, ai sensi dell'art. 2, comma 2, lettera a) e ai sensi dell'art. 2, comma 7 – bis della l.r. 5/2010, Regione Lombardia risulta Autorità Competente all'espletamento della procedura di V.I.A. per il complesso delle opere sopra citate.
- l'istanza per il rilascio del PAUR in argomento prevede l'acquisizione dei seguenti titoli approvativi/autorizzativi, intese, concessioni, pareri, concerti, nulla osta e assensi comunque denominati necessari per la realizzazione ed esercizio delle opere previste dal progetto, da acquisirsi nell'ambito della conferenza di servizi di cui all'art. 27 – bis del d.lgs. 152/2006:
  – *Autorizzazione commerciale ex d.lgs. 114/98 per Grande Struttura di Vendita di S.d.V. pari a 28.000 m2, di cui 23.000 m2 non tipo alimentare e 5.000 m2 di tipo alimentare* – Autorità Competente: Comune di Milano;
  – *Autorizzazione commerciale ex d.lgs. 114/98 per Grande Struttura di Vendita di S.d.V. pari a 10.000 m2, di cui di cui 6.800 m2 di tipo non alimentare e 3.200 m2 di tipo alimentare, da insediare nell'U.C.P. n. 21D* – Autorità Competente: Comune di Milano;
  – *Permesso di costruire per la tramvia «Rogoredo – Forlanini»* – Autorità Competente: Comune di Milano;
  – *Concessione di grande derivazione ex r.r. 2/2006, ad uso prevalente recupero energetico mediante scambio termico (pompe di calore) di mod. medi 180 l/s di acque sotterranee tramite realizzazione di n. 12 pozzi di presa e n. 10 pozzi di resa* – Autorità Competente: Regione Lombardia;
  – *Autorizzazione a fini idraulici ex R.D. 523/1904, d.g.r. 7581/2017, ALL. E), per lo scarico in Corpo Idrico Superficiale (Cavo Sala) di acque di falda utilizzate in impianti a scambio termico* – Autorità competente: Consorzio Roggia Gerenzana;
  – *Autorizzazione a fini qualitativi ex d.lgs. 152/2006 – artt. 104 e 105; d.p.r. 13 giugno 2013 n. 59; d.g.r. 6203/2017) per lo scarico in falda delle acque esauste geotermicamente* – Autorità competente: Città Metropolitana di Milano.
  – *Autorizzazione allo scarico di tipo qualitativo ai sensi dell'art. 124 del d.lgs. 152/2006* – Autorità competente: Città Metropolitana di Milano.
- con riferimento a tali titoli, si precisa che alla Società Proponente Esselunga s.p.a. fa capo esclusivamente l'autorizzazione commerciale da localizzare nell'U.C.P. n. 21D, di cui al secondo punto dell'elenco precedente, mentre Milano Santa Giulia s.p.a. risulta proponente sul resto delle autorizzazioni richieste;
- la documentazione depositata dai Proponenti ed agli atti dell'istruttoria è stata ritenuta idonea e contenente gli elementi necessari per la valutazione ed approvazione dei sopracitati titoli, come emerso nel corso dell'istruttoria da parte delle relative autorità competenti;
- la domanda di concessione per la derivazione delle acque sotterranee mediante n. 12 pozzi di presa e 10 di resa è stata pubblicata sul B.U.R.L. n. 45 del 4 novembre 2020 ai fini dell'art. 11 del Regolamento Regionale 2/2006, senza dar luogo alla presentazione di domande concorrenti all'uso delle acque;
- l'Autorità procedente PAUR, dopo aver svolto le verifiche sulla completezza documentale ai sensi dei commi 2 e 3 dell'art. 27-bis del d.lgs. 152/2006, ha dato avvio in data 09 dicembre 2020 al procedimento mediante la pubblicazione di avviso al pubblico di cui all'art. 23 del d.lgs. 152/2006 sul sito web S.I.L.V.I.A. e contestuale indizione della Conferenza di Servizi (CdS);
- il procedimento ha effettuato i seguenti principali passaggi istruttori: 17 dicembre 2020 prima seduta di CdS; 21 gennaio 2021 seconda seduta di CdS; 8 febbraio 2021 richiesta di integrazioni documentali da parte dell'Autorità procedente PAUR ai Proponenti; 2 marzo 2021 deposito integrazioni documentali; 3 marzo 2021 convocazione della fase decisoria di C.d.S., ai sensi dell'art. 27 – bis, comma 7 del d.lgs. 152/2006 e dell'art. 4, comma 3 – bis della l.r. 5/2010, ai fini della decisione sulla realizzazione ed esercizio dell'opera in progetto; 9 marzo 2021 terza seduta di CdS; 24 marzo 2021 quarta seduta di CdS; 9 aprile 2021 quinta seduta di CdS; 11 giugno 2021 sesta seduta conclusiva di CdS ex art. 27-bis del d.lgs. 152/06;
- il sito web regionale S.I.L.V.I.A. ha rappresentato, quale sito web dell'Autorità Competente per la V.I.A., l'Archivio Documentale dello Studio di Impatto Ambientale, del Progetto e dei documenti a supporto del rilascio dei titoli abilitativi previsti dal P.A.U.R. in argomento nonché il riferimento unico per il deposito dell'istanza e della documentazione a cura dei Proponenti, nonché per la conservazione del materiale relativo ai lavori della Conferenza di Servizi, come previsto dalla normativa nazionale (art. 24, comma 7 del d.lgs. 152/2006) e regionale (art. 7, comma 3 della l.r. 5/2010)
- gli estremi di deposito delle istanze, degli elaborati tecnici e della documentazione integrativa, gli atti relativi ai diversi passaggi istruttori ed alle sedute di Conferenza di Servizi sopra richiamati, sono dettagliati nella Relazione istruttoria VIA, allegata come parte integrante del presente atto;

Premesso, inoltre, che la proposta progettuale in oggetto è stata precedentemente sottoposta alla fase di consultazione ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 152/2006, avviata in data 8 giugno 2020 e conclusa in data 11 agosto 2020 (con nota prot. T1.2020.32169) fornendo le indicazioni previste per la definizione dei contenuti dello Studio di Impatto Ambientale (S.I.A.) e lo sviluppo dei diversi fattori e componenti ambientali e delle procedure correlate oggetto di provvedimento autorizzatorio unico regionale. La procedura ha chiarito, infine, che «*anche sulla base delle considerazioni della Direzione generale per la crescita sostenibile e la qualità dello sviluppo del Ministero dell'Ambiente (Autorità competente V.I.A. Statale), (…) il Lotto 2 della Paullese e l'adeguamento dello svincolo Mecenate della Tangenziale Est non si configurano come opere ricadenti nelle categorie progettuali per cui è prevista procedura di V.I.A. / Verifica di assoggettabilità a V.I.A., in quanto opere di riordino locale della viabilità secondaria, senza interessamento di asse autostradale o opere in Legge Obiettivo di interesse statale*». Tali interventi sono invece da considerarsi ai fini del cumulo degli impatti con quanto oggetto della presente istruttoria.

Rilevato che nell'istanza di PAUR depositata dai Proponenti, è stato puntualizzato che, considerato che il progetto in esame prevede un orizzonte temporale realizzativo pari ad oltre 10 anni, la richiesta di validità dei titoli approvativi / autorizzativi pertinenti e necessari alla realizzazione delle opere, ivi incluso il parere di compatibilità ambientale, sia commisurata al periodo dell'intero intervento.

Dato atto della regolarità del deposito della documentazione da parte dei Proponenti ai sensi dell'art.27-bis, commi 4 e 5;

Dato atto, altresì, che le amministrazioni e gli enti competenti ad esprimersi in ordine alla realizzazione ed esercizio del progetto sono stati regolarmente invitati alle sedute della Conferenza di Servizi e hanno avuto accesso alla piattaforma informatica «S.I.L.V.I.A.» che mette a disposizione le informazioni relative all'istanza ed al procedimento in corso, nonché la documentazione tecnica agli atti dell'istruttoria ed il materiale relativo ai lavori della CdS;

Preso atto della «Relazione istruttoria VIA» approvata dalla Commissione Istruttoria Regionale per la VIA (ex art. 7 del r.r. 2/2020) nella seduta n. 9 del 19 maggio 2021, allegata quale parte integrante e sostanziale al presente provvedimento e qui richiamata ai sensi e per l'effetto dell'art. 3 della l. 241/1990 ai fini della motivazione del presente atto;

Rilevato che la suddetta relazione istruttoria VIA:

- si conclude con una proposta di pronuncia di compatibilità ambientale positiva in merito alla Variante al PII in argomento, a condizione che siano ottemperate le prescrizioni

elencate nel quadro prescrittivo (par. 7) della medesima relazione, da recepirsi espressamente nel successivo Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (P.A.U.R.);

- prevede la necessità di costituire, ai sensi dell'art. 11, comma 3, del r.r. 2/2020, un Osservatorio ambientale, viste le motivazioni e secondo le finalità, modalità di attuazione e composizione di cui al par. 5 della medesima relazione;

Vista la determinazione motivata di conclusione della Conferenza di Servizi decisoria, ai sensi dell'art. 27 bis, comma 7, del d.lgs. 152/2006, conformemente al verbale e relativi Allegati della seduta di Conferenza di Servizi stessa, parte integrante del presente provvedimento (Allegato A), svolta in data 11 giugno 2021, secondo cui ricorrono i presupposti, ex art. 27 bis del d.lgs. 152/2006 e art. 14 ter l. n. 241/1990, per il rilascio del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (PAUR) per il progetto «Progetto di Variante del Programma Integrato di Intervento Montecity – Rogoredo nonché opere e attività connesse, da realizzare in Comune di Milano». Proponenti: Milano Santa Giulia s.p.a.; Esselunga s.p.a., costituito da:

- Pronuncia di compatibilità ambientale - Valutazione di impatto ambientale ai sensi dell'art. 23 del d.lgs. 152/2006 e dell'art. 5 della l.r. 5/2010; (Operatori Milano Santa Giulia s.p.a. e Esselunga s.p.a.)
- autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi comunque denominati, necessari alla realizzazione e all'esercizio del progetto in argomento, di seguito descritte:
  - *Autorizzazione commerciale ex d.lgs. 114/98 per Grande Struttura di Vendita di S.d.V. pari a 28.000 m², di cui 23.000 m² non tipo alimentare e 5.000 m² di tipo alimentare* – Autorità Competente: Comune di Milano; (Operatore Milano Santa Giulia s.p.a.)
  - *Autorizzazione commerciale ex d.lgs. 114/98 per Grande Struttura di Vendita di S.d.V. pari a 10.000 m², di cui di cui 6.800 m² di tipo non alimentare e 3.200 m² di tipo alimentare, da insediare nell'U.C.P. n. 21D* – Autorità Competente: Comune di Milano;
  - *Permesso di costruire per la tramvia «Rogoredo – Forlanini»* – Autorità Competente: Comune di Milano; (Operatore Milano Santa Giulia S.p.a.)
  - *Concessione di grande derivazione ex r.r. 2/2006, ad uso prevalente recupero energetico mediante scambio termico (pompe di calore) di mod. medi 180 l/s di acque sotterranee tramite realizzazione di n. 12 pozzi di presa e n. 10 pozzi di resa* – Autorità Competente: Regione Lombardia; (Operatore Milano Santa Giulia s.p.a.)
  - *Autorizzazione a fini idraulici ex r.d. 523/1904, d.g.r. 7581/2017, ALL. E), per lo scarico in Corpo Idrico Superficiale (Cavo Sala) di acque di falda utilizzate in impianti a scambio termico* – Autorità competente: Consorzio Roggia Gerenzana; (Operatore Milano Santa Giulia s.p.a.)
  - *Autorizzazione allo scarico di tipo qualitativo ai sensi dell'art. 124 del d.lgs. 152/2006* – Autorità competente: Città Metropolitana di Milano; (Operatore Milano Santa Giulia s.p.a.)

Visto, inoltre, che la medesima sopraindicata determinazione motivata di conclusione della Conferenza di Servizi decisoria, ai sensi dell'art. -bis, comma 7, del d.lgs. 152/2006, rileva che «*(…) si dà atto che lo scarico in falda delle acque geotermicamente esauste conseguirà unicamente alla positiva verifica – da parte dei competenti Uffici della Città Metropolitana sentiti gli Enti preposti in materia di bonifica – circa la compatibilità della realizzazione dei pozzi e della reimmissione in falda con il modello concettuale del sito, con gli interventi e i presidi previsti dal progetto di bonifica oltre che alle determinazioni assunte con la certificazione di avvenuta bonifica. Conseguentemente a quanto sopra, il titolo abilitativo richiesto dal Proponente Milano Santa Giulia s.p.a. ai sensi dell'art. 104 del d.lgs. 152/2006 e della d.g.r. 6203/2017, non viene acquisito nell'ambito della presente Conferenza di Servizi.*».

Ritenuto di precisare che le verifiche e valutazioni di cui sopra sono da intendersi poste in capo all'Autorità competente in materia di bonifica e a relativi Enti preposti, ai fini del rilascio del titolo abilitativo ai sensi dell'art. 104 del d.lgs. 152/2006 e della d.g.r. 6203/2017 da parte di Città Metropolitana di Milano.

Rilevato che il sopracitato titolo di Concessione di grande derivazione di acque sotterranee è da intendersi ad uso prevalente di scambio termico in impianto a pompa di calore (art. 3, comma 4, lett. l) del r.r. 2/2006) in ragione della portata massima di 450 l/s e media di 180 l/s da attuare mediante la realizzazione di n. 12 pozzi di presa e n. 10 pozzi di resa – Autorità competente sull'istruttoria: Città Metropolitana di Milano e Autorità Concedente: Regione Lombardia; l'acqua concessa è destinata in via principale al recupero energetico mediante scambio termico per l'alimentazione dell'impianto di climatizzazione centralizzato a servizio del complesso urbanistico e, in via subordinata, viene utilizzata anche ad uso igienico-sanitario, innaffiamento delle aree destinate al verde, intendendosi compreso in tale uso anche il ravvenamento del laghetto artificiale che sarà realizzato all'interno del parco previsto dal P.I.I. Montecity-Rogoredo.

Ritenuto di:

- prendere atto della determinazione motivata di conclusione della Conferenza di servizi di cui sopra, che, ai sensi dell'art. 27-bis, comma 7, del d.lgs. 152/2006, costituisce il Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale e, contestualmente, di provvedere al rilascio del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale stesso per il «Progetto di Variante del Programma Integrato di Intervento Montecity – Rogoredo nonché opere e attività connesse, da realizzare in Comune di Milano». Proponenti: Milano Santa Giulia s.p.a.; Esselunga s.p.a.;
- approvare la Relazione Istruttoria VIA parte sostanziale e integrante del Verbale della Conferenza di Servizi decisoria del 11 giugno 2021;
- istituire un Osservatorio ambientale, ai sensi dell'art. 11, comma 3, del r.r. 2/2020, viste le motivazioni e secondo le finalità, modalità di attuazione e composizione di cui al par. 5 della Relazione Istruttoria VIA parte sostanziale e integrante del presente provvedimento;

Esaminato il «*parere favorevole al rilascio della concessione di grande derivazione ad uso prevalente recupero energetico mediante scambio termico (pompe di calore) di moduli medi 1,8 (180,00 l/sec.) e moduli massimi 4,50 (450,00 l/sec.) di acque sotterranee tramite n. 22 pozzi (12 di presa e 10 di resa) nelle aree poste in località Montecity – Rogoredo nel Comune di Milano, alla società Milano Santa Giulia s.p.a. nel rispetto delle prescrizioni impartite dall'UTLLP, assunte nel disciplinare di concessione, nonché delle ulteriori prescrizioni del disciplinare stesso, che viene allegato per l'approvazione*», reso dall'Ufficio Territoriale Regionale Brianza di Regione Lombardia in qualità di autorità competente, come da nota acquisita con prot. T1.2021.50222 del 9 giugno 2021 e assunta al Verbale della seduta decisoria finale di CdS del 11 giugno 2021;

Verificata la sussistenza delle condizioni per il rilascio alla Società richiedente Milano Santa Giulia s.p.a. della concessione di cui trattasi per anni 30 (trenta) successivi e continui decorrenti dalla data del provvedimento di concessione, come previsto dall'art. 20 del r.r. 2/2006, come definito nel summenzionato disciplinare di concessione;

Dato atto che la Società richiedente Milano Santa Giulia s.p.a. ha versato a favore della Città Metropolitana di Milano la somma di € 499,00 per spese di istruttoria, di cui all'art. 10 comma 2 del Regolamento Regionale 2/2006 come da attestazione di pagamento CRO n. 012101130BT0R8 del 14 gennaio 2021, nonché ha corrisposto a Regione Lombardia la somma di € 150,00 per il contributo idrografico, come da attestazione di pagamento CRO n. 012101130BT1BA del giorno 14 gennaio 2021;

Considerato che il canone di concessione dovuto ai sensi dell'art. 6 della l.r. 10/2009 quantificato per l'anno 2021 sulla base del d.d.s. n. 16878 del 22 novembre 2019, è da determinarsi in ragione dell'uso potabile in 1.203,02 € al modulo e per moduli 1,8 (180 l/s) di portata media assentita, per 9 mesi, per un totale di € 1.624,08.=. per l'annualità corrente, deve essere versato a favore di Regione Lombardia e accertato annualmente dagli uffici competenti per materia sul capitolo 3.0100.03.4863 sullo stato di previsione delle entrate del bilancio regionale;

Considerato che, a garanzia degli obblighi che insorgono in capo al concessionario per effetto della concessione, ai sensi dell'art. 19 del r.r. 2/2006 e ai sensi dell'art. 11 del r.d. 1775/1933, è dovuta una cauzione di € 2.165,47 pari ad una annualità del canone;

Dato atto che la Società Milano Santa Giulia s.p.a. richiedente la concessione:

- ha provveduto a versare, a favore della Regione Lombardia, la somma di € 1.624,08.=. quale primo canone di concessione mediante bonifico bancario sull'IBAN IT43C0306909790100000300038, come da attestazione di pagamento CRO n. 012102100B2OBF del 11 febbraio 2021;
- ha versato, a favore di Regione Lombardia, la somma di €. 2.165,44.=. quale cauzione a garanzia degli obblighi derivanti dal rilascio della presente concessione mediante bo-

nifico bancario sull'IBAN IT44Z0306909790100000300027 come da attestazione di pagamento CRO n. 012102100B2OM6 del 11 febbraio 2021 e che tale garanzia rimane vincolata per tutta la durata della concessione;

Visto l'allegato disciplinare, rep. n. 692 sottoscritto in data 08 luglio 2021, parte integrante e sostanziale del presente atto (Allegato B), contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la concessione di grande derivazione d'acqua pubblica sotterranea ad uso potabile di moduli medi 1,8 (180,00 l/sec.) e moduli massimi 4,50 (450,00 l/sec.) di acque sotterranee tramite n. 22 pozzi (12 di presa e 10 di resa) nel Comune di Milano.

Ritenuto di dover accertare in entrata totali €. 2.165,44.=. sul capitolo 8165 per l'esercizio 2021 e contestualmente impegnare la medesima somma in favore della Società richiedente Milano Santa Giulia s.p.a..

Ritenuto di impegnare la somma di €. 2.165,44.=. con imputazione al capitolo di spesa 99.01.702.8200 del bilancio dell'anno in corso, a favore della Società richiedente Milano Santa Giulia s.p.a..

Preso atto delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 126 del 10 agosto 2014, correttivo del decreto legislativo 118 del 23 giugno 2011, ed in particolare del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria che prescrive:

- il criterio di registrazione delle operazioni di accertamento e di impegno con le quali vengono imputate agli esercizi finanziari le entrate e le spese derivanti da obbligazioni giuridicamente perfezionate (attive e passive);
- il criterio di registrazione degli incassi e dei pagamenti, che devono essere imputati agli esercizi in cui il tesoriere ha effettuato l'operazione.

Riscontrato che tali disposizioni si esauriscono nella definizione del principio della competenza finanziaria potenziato secondo il quale, le obbligazioni giuridiche perfezionate sono registrate nelle scritture contabili al momento della nascita dell'obbligazione, imputandole all'esercizio in cui l'obbligazione viene a scadenza. La scadenza dell'obbligazione è il momento in cui l'obbligazione diventa esigibile. La consolidata giurisprudenza della Corte di Cassazione definisce come esigibile un credito per il quale non vi siano ostacoli alla sua riscossione ed è consentito, quindi, pretendere l'adempimento. Non si dubita, quindi, della coincidenza tra esigibilità e possibilità di esercitare il diritto di credito.

Attestata, da parte del dirigente che sottoscrive il presente atto, la perfetta rispondenza alle indicazioni contenute nel richiamato principio della competenza finanziaria potenziato, delle obbligazioni giuridiche assunte con il presente atto, la cui esigibilità è accertata nell'esercizio finanziario corrente.

Dato atto che il presente provvedimento:

- concorre al Risultato Atteso TER.09.02.198 «Miglioramento delle prestazioni ambientali degli impianti e della qualità ambientale degli interventi e delle trasformazioni territoriali» del vigente Programma Regionale di Sviluppo;
- conclude il relativo procedimento in 127 giorni dalla data di convocazione dei lavori di cui al comma 7 dell'art. 27-bis del d.lgs. 152/2006, avendo considerato quanto emerso nell'ambito dei lavori della quinta seduta della conferenza di servizi del 9 aprile 2021 ed essendosi concluso il percorso istruttorio finalizzato all'approvazione dell'atto integrativo all'A.d.P. per l'attuazione del Programma Integrato di Intervento «Montecity - Rogoredo» mediante il sopra richiamato decreto del presidente della giunta regionale d.p.g.r. n. 777 dell'8 giugno 2021;

Verificato che la spesa oggetto del presente atto non rientra nell'ambito di applicazione dell'art. 3 della l.136/2010 (tracciabilità dei flussi finanziari);

Ritenuto che, in relazione all'importo complessivo della concessione e alla natura e composizione della Società Milano Santa Giulia s.p.a., non sia da acquisire l'informazione antimafia ai sensi dell'art. 83, co.3 del d.lgs. 6 settembre 2011 n. 159 e s.m.i.;

Attestata la regolarità tecnica del presente atto e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 4 comma 1, della l. r. 17/2014;

DECRETA

1. di approvare la Relazione Istruttoria VIA come allegato del Verbale della Conferenza di Servizi decisoria del 11 giugno 2021 (che con i relativi allegati risulta parte sostanziale e integrante del presente atto – Allegato A);

2. di prendere atto della determinazione motivata di conclusione della Conferenza di servizi decisoria, ai sensi del comma 7, art. 27 bis del d.lgs. 152/2006, per il «Progetto di Variante del Programma Integrato di Intervento Montecity – Rogoredo nonché opere e attività connesse, da realizzare in Comune di Milano». Proponenti: Milano Santa Giulia s.p.a. ed Esselunga s.p.a., conformemente al verbale e relativi Allegati della seduta di Conferenza di Servizi del 11 giugno 2021, parte integrante del presente provvedimento (Allegato A);

3. di rilasciare il Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (PAUR) per il per il progetto «Progetto di Variante del Programma Integrato di Intervento Montecity – Rogoredo nonché opere e attività connesse, da realizzare in Comune di Milano». Proponenti: Milano Santa Giulia s.p.a. ed Esselunga s.p.a., costituito da:

a. Pronuncia di compatibilità ambientale - Valutazione di impatto ambientale ai sensi dell'art. 23 del d.lgs. 152/2006 e dell'art. 5 della l.r. 5/2010;

b. autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi comunque denominati, necessari alla realizzazione e all'esercizio del progetto in argomento, di seguito descritte:
   - autorizzazione commerciale ex d.lgs. 114/98 per grande struttura di vendita di SdV pari a 28.000 mq di cui 23.000 mq. non alimentare e 5.000 mq. Alimentare – Autorità Competente: Comune di Milano;
   - autorizzazione commerciale ex d.lgs. 114/98 per grande struttura di vendita Esselunga di 10.000 mq. di SdV mista di cui 3.200 mq. di tipo alimentare e 6.800 mq. non alimentari da insediare nell'UCP n. 21D – Autorità Competente: Comune di Milano;
   - permesso di costruire rilasciato dal Comune di Milano per la Tramvia Rogoredo Forlanini – Autorità Competente: Comune di Milano;
   - concessione di grande derivazione ad uso prevalente recupero energetico mediante scambio termico (pompe di calore) ex r.r. 2/06 di mod. medi 180 l/s di acque sotterranee tramite realizzazione di n. 12 pozzi di presa e n. 10 pozzi di resa – Autorità Competente: Regione Lombardia;
   - autorizzazione ai soli fini idraulici per lo scarico in corpo idrico superficiale (Cavo Sala) di acque di falda utilizzate in impianti a scambio termico (r.d. 523/1904, d.g.r. N. X/7581 del 18/12/17, ALL. E) – Autorità competente: Consorzio Roggia Gerenzana;
   - autorizzazione allo scarico di tipo qualitativo ai sensi dell'art. 124 del d.lgs. 152/2006 – Autorità competente: Città Metropolitana di Milano;

4. di dare atto che il titolo abilitativo di cui all'art. 104 del d.lgs. 152/2006 e della d.g.r. 6203/2017, non viene rilasciato nell'ambito del presente provvedimento, per le motivazioni di cui al Verbale e relativi Allegati della seduta di Conferenza di Servizi del 11 giugno 2021 (Allegato A), richiamando altresì quanto riportato in premessa in ordine alla competenza circa le verifiche e valutazioni necessarie ai fini del rilascio del medesimo titolo;

5. in relazione agli interventi previsti dal Progetto Operativo di Bonifica approvato con provvedimento n. 865/152 – Codice Identificativo 151460026A, da parte dei competenti Uffici del Comune di Milano, si rammentano le disposizioni normative in materia di messa in sicurezza, di bonifica e di ripristino ambientale delle aree inquinate, tale per cui l'inizio dei lavori degli interventi costituenti attuazione al P.I.I. in oggetto è subordinato all'ottenimento delle certificazioni di settore previste per legge;

6. di approvare l'allegato disciplinare rep. n. 692 (Allegato B) sottoscritto in data 8 luglio 2021, contenente le condizioni cui è subordinata l'attuazione e l'esercizio della concessione di derivazione;

7. di dare atto che la Società richiedente Milano Santa Giulia s.p.a. ha provveduto a prestare una cauzione a garanzia degli obblighi derivanti dal rilascio del presente atto mediante bonifico bancario per un importo di €. 2.165,44.=. mediante bonifico bancario sull'IBAN IT44Z0306909790100000300027 come da attestazione di pagamento CRO n. 012102100B2OM6 del 11 febbraio 2021 e che tale garanzia rimane vincolata per tutta la durata della concessione;

8. di accertare l'importo complessivo di euro 2.165,44 a carico di Milano Santa Giulia s.p.a. (cod. 972450), imputato al capitolo di entrata 9.0200.04.8165 dell'esercizio finanziario 2021, attestando la relativa esigibilità della obbligazione nel relativo esercizio di imputazione;

9. di impegnare l'importo complessivo di euro 2.165,44 a favore di Milano Santa Giulia s.p.a. (cod. 972450), imputato al capitolo di spesa 99.01.702.8200 dell'esercizio finanziario 2021,

attestando la relativa esigibilità della obbligazione nel relativo esercizio di imputazione;

10. di dare atto che l'introito del canone annuo, stabilito per l'anno 2021 in €. 1.624,08.=. è stato versato in data 11 febbraio 2021 a favore di Regione Lombardia sul Cap. 3.0100.03.4863 dello stato di previsione delle entrate del bilancio regionale;

11. di dichiarare che l'obbligazione assunta scade secondo i termini e le modalità previste nell'atto di concessione;

12. di istituire l'«Osservatorio ambientale» per le motivazioni e con le finalità specificate nel paragrafo 5 della Relazione Istruttoria VIA parte integrante del presente provvedimento, e secondo la composizione e le modalità ivi previste;

13. di determinare la validità temporale della pronuncia di compatibilità ambientale – ai sensi dell'art. 25, comma 5 del d.lgs. 152/2006 – in 15 (quindici) anni dalla stipula della «Convenzione tra il Comune di Milano, Milano Santa Giulia s.p.a., Esselunga s.p.a. per l'attuazione della Variante al Programma Integrato di Intervento relativo alle aree site in località Montecity - Rogoredo» (come da art. 23 della Convenzione ai sensi degli articoli 46 e 93 della l.r. 12/2005 allegata alla D.C.C Comune di Milano n. 42 del 27 maggio 2021 avente ad oggetto: «Ratifica, ai sensi dell'art. 34 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e dell'art. 6, comma 11, della l.r. 14 marzo 2003 n. 2, dell'adesione del Comune di Milano all'Atto integrativo dell'Accordo di Programma denominato «Montecity – Rogoredo» sottoscritto il 4 giugno 2004 tra Regione Lombardia e Comune di Milano», rif. Comune di Milano - Prot. 12 maggio 2021.0256267); trascorso tale periodo senza che il progetto sia stato realizzato si dovrà reiterare il procedimento di v.i.a., salvo proroga concessa dall'autorità competente a seguito di istanza del proponente, ai sensi dell'art. 5 comma 2 della l.r. 5/2010;

14. come previsto dall'art. 21 del regio decreto 1775/1933 e dall'art. 20 del r.r. 2/2006, la concessione di grande derivazione ha un'efficacia temporale pari ad anni 30 (trenta) successivi e continui a decorrere dalla data del presente provvedimento, salvo i casi di rinuncia, decadenza o revoca della concessione;

15. di provvedere alla pubblicazione integrale del presente decreto sul sito web www.silvia.servizirl.it/silviaweb/ e di comunicare l'avvenuta pubblicazione ai seguenti soggetti:

- Milano Santa Giulia s.p.a.;
- Esselunga s.p.a.;
- Ufficio Territoriale Regionale Brianza di Regione Lombardia;
- Città Metropolitana di Milano;
- Comune di Milano;
- ARPA Lombardia;

16. di pubblicare estratto del disciplinare di concessione di grande derivazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (B.U.R.L.);

17. di rendere noto che contro il presente decreto è proponibile ricorso giurisdizionale presso il T.A.R. della Lombardia secondo le modalità di cui al d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104, entro 60 dalla data di pubblicazione sul sito web www.silvia.servizirl.it/silviaweb/; è altresì ammesso ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro 120 giorni dalla medesima data di pubblicazione;

18. di attestare che il presente atto non è soggetto alla pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013.

Il dirigente
Augusto Conti